

INGE. TER.

STUDIO ASSOCIATO DI  
INGEGNERIA DEL TERRITORIO  
17100 SAVONA V. BOSELLI 7-7  
Tel .019.824477 339.2826326

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

Regolamento della Fiera  
ai sensi del D.Lgs.114/98 e della L.R. 19/99

25 giugno 2003

1.

## IL QUADRO NORMATIVO

- D.Lgs. n.114 del 31.3.98      Riforma del Commercio
- L.R. n.19 del 2.7.99 Titolo I   Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.
- Circolare della Regione Liguria del 9.9.99 Applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. 19/99
- L.R. n.48 del 27.12.2000   Modifiche alla L.R. n.19 del 2.7.99
- Ordinanza del Ministero della Salute 3.4.2002   Requisiti igienico-sanitari per il commercio sulle aree pubbliche

## PARTE PRIMA GENERALITA'

### Art.1 Definizioni

Esercizio del commercio su aree pubbliche: attività autorizzata su posteggi dati in concessione per 10 anni, oppure attività in forma itinerante (D.Lgs 114/98 art.28 comma 1)

Fiera: manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o privata delle quali il Comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze eventi o festività. (D.Lgs 114/98 art.27 lettera e)

Posteggio : parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale. (D.Lgs 114/98 art.27 lettera c).

Negozi mobile: veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio (Ordinanza del Ministero della Salute 3.4.02).

Banco temporaneo: insieme di attrezzature di esposizione eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione facilmente smontabile ed allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale (Ordinanza del Ministero della Salute 3.4.02).

## Art.2 Competenze del Sindaco

Il Sindaco, in occasione di particolari ricorrenze, festività o eventi particolari, ha la facoltà di anticipare, posticipare, prorogare o sopprimere qualsiasi fiera, senza oneri per il Comune.

Spetta al Sindaco fissare con propria ordinanza gli orari del commercio su aree pubbliche differenziando il commercio in forma itinerante, il mercato e la fiera. Per il mercato e la fiera l'ordinanza preciserà l'ora di inizio e di fine delle operazioni di vendita (L.R. 19/99 art. 15 ).

## Art.3 Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale approva il presente regolamento, la relativa definizione delle aree, e determina i canoni differenziati tra mercati e fiere, tra concessioni e assegnazioni provvisorie, commercianti ed agricoltori.

## Art.4 Competenze della Giunta Comunale

Compete alla Giunta Comunale l'aggiornamento dei canoni di concessione (D.Lgs 267 del 18/8/2000) .

## Art.5 Competenze della Polizia Municipale

Alla Polizia Municipale compete la gestione del commercio su aree pubbliche e la procedura di concessione del suolo pubblico.

In specifico alla Polizia Municipale compete l'eventuale rimozione dei veicoli che occupano nei giorni della fiera l'area prevista, e la registrazione delle presenze. Tale registro potrà anche essere costituito su supporto informatico.

La Polizia Municipale, in caso di eventi meteorologici sfavorevoli, ha la facoltà di annullare la fiera ; ha la stessa facoltà in caso di eventi particolari che compromettono la sicurezza dell'attività commerciale e del traffico.

Art.6  
Competenze degli Uffici Amministrativi

Compete agli Uffici Amministrativi comunali il rilascio della concessione e dell'autorizzazione al commercio su suolo pubblico .

Art.7  
Responsabilità

Prima di esercitare il commercio sulla fiera ogni operatore deve conoscere il presente regolamento pur previsto dall'art.28 comma 3 del D.Lgs.114/98 e dagli articoli 13 e 14 della L.R. 19/99.

L'operatore con il ritiro della concessione si dichiara edotto sul presente regolamento, si impegna ad osservarlo e a farlo osservare, e manleva l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante da danni, furti, deterioramenti per le persone addette alla vendita, per le merci e le attrezzature.

I concessionari sono responsabili di qualsiasi danno cagionato ad opere, manufatti e qualunque altra cosa rientrante nella superficie del posteggio e ad esso limitrofo.

## PARTE SECONDA ISTITUZIONE DELLA FIERA

### Art.8 Istituzione della Fiera

Ai sensi dell'art.14 della L.R.19/99 viene istituita la tradizionale "Fiera della Rovere" . La Fiera della Rovere e' una manifestazione su strada, tenuta con frequenza annuale.

L'Amministrazione si riserva iniziative collaterali di promozione , di esposizione, degustazione e vendita.

### Art.9 Giorni ed orario di svolgimento

La Fiera si svolge ogni anno nei giorni 2 e 3 febbraio e nel giorno immediatamente precedente o successivo qualora sia festivo. Con ordinanza sindacale sono stabiliti gli orari della Fiera (L.R. 19/99 art. 15 )

### Art.10 Localizzazione dei posteggi

La Fiera si compone di n° <sup>229</sup>~~202~~ posteggi così articolati. ~~NO~~

1 Via Santuario (sopra la ferrovia)	20 posteggi
2 Via nuova (tra via Marconi e via Santuario)	<del>24</del> <sup>24</sup>
3 Via Marconi (sotto la ferrovia)	17 VIA NUOVA TRA VIA MARCONI E VIA AT
4 VIA MARCONI SOPRA	
5 Via Santuario (sotto la ferrovia) <sup>6</sup>	<del>30</del> <sup>30</sup> SANTUARIO <sup>24</sup>
6 Piazza Aurora	<del>16</del> <sup>16</sup>
7 Via Repubblica	21
8 Largo Gallinara	15
9 Viale Europa	<del>20</del> <sup>20</sup> 3
10 Via Ischia	21
11 Largo Giardini	9
12 Via Corsica	11
<del>Lungomare delle Nazioni</del>	<del>30</del>
<del>Lungomare delle Nazioni (giardini)</del>	<del>2</del>

Lo spazio davanti all'anfiteatro del Lungomare è a disposizione di chi esercita mestieri girovagli.

13 VIA TRANSVERSA (TRA P.ZZA NUOVA E VIA MARCONI) 5  
14 P.ZZA NUOVA 12

Art.11  
Articolazione della Fiera e Misure dei parcheggi

La misura normale dei posteggi è 6x4 metri e prevede il furgone sistemato dietro al banco, se non diversamente ed espressamente normato.

SI

In Largo Gallinara è previsto il settore fiori e piante con 16 posteggi complessivi: di questi 7 posteggi (dal n° 102 al 108) misurano 8x5 metri ; altri 6 misurano 6x4 di questi 4 sono riservati ai coltivatori diretti (dal n° 95 al 98); infine n°1 (n° 109) misura 10x5 mq.

In Via Santuario (sopra la ferrovia) sono previsti 20 posteggi senza furgone tutti con misura 6x2,5 metri

In Piazza Aurora sono previsti 4 posteggi di misura 8x4 metri anche in considerazione di eventuali autonegozio

In Via Marconi (sotto la ferrovia): sono previsti 10 posteggi (dal 47 al 56) con misura 8x4 metri

~~Sul Lungomare delle Nazioni, tra l'angolo con via Corsica e l'anfiteatro , sono previsti 2 posteggi di misura 8x4 metri (n°173 e 174) ed un altro di 4x4 metri (n°175). I posteggi n° 176, 177, 188, 189, 190, 191 e 197 sono senza furgone tutti con misura 6x2,5 metri~~

*In via Mellini e con*

Art.12  
Planimetria

La planimetria allegata fa parte integrante del presente regolamento

### Art.13 Generi merceologici

Nel presente regolamento, per quanto attiene alla definizione dei settori merceologici ed all'assegnazione dei relativi posteggi, i dolci non sono considerati generi alimentari.

Dalla Fiera sono esclusi i seguenti generi merceologici:

- carni fresche macellate di qualsiasi tipo, pesci e prodotti ittici in genere;
- combustibili;
- giornali e riviste (sono ammesse vecchie riviste e giornali da collezione);
- idrotermo sanitari;
- generi per onoranze funebri;
- materiali per l'edilizia e tappezzeria;
- animali da cortile.

### Art.14 Norme speciali per la Fiera

Qualora la concessione non comprenda la sosta del veicolo l'operatore dovrà allontanare il mezzo dall'area della fiera prima dell'inizio delle operazioni di spunta.

Gli operatori che intendono collocare sul posteggio manufatti, attrezzature e merci particolari che richiedono un tempo di montaggio o di esposizione superiore a quello previsto devono precisare con lettera scritta le caratteristiche delle proprie merci ed attrezzature alla Polizia Municipale almeno 30 giorni prima della Fiera con l'indicazione delle proprie esigenze.

E' facoltà della Polizia Municipale accogliere in parte o in toto, o respingere, le esigenze dell'operatore. In caso di accoglimento la Polizia Municipale indicherà la maggiorazione del canone.



## PARTE TERZA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE

### Art.15

#### Disponibilità di posteggi - Bando

La disponibilità di posteggi va accertata con provvedimento formale (L.R.19/99 art.6) con determina dirigenziale .

Entro 90 giorni dal provvedimento viene deliberato dal responsabile del servizio il bando comunale per la concessione dei posteggi disponibili.

Il bando contiene :

- l'elenco dei posteggi disponibili , l'esatta collocazione, il numero di identificazione, le dimensione ed il settore merceologico;
- il termine non inferiore a 45 giorni dalla pubblicazione sul BURL del bando entro il quale la domanda deve essere spedita.

Il bando, che si riferisce a posteggi ubicati in unico mercato, viene trasmesso al "Dipartimento Consiglio Regionale, Struttura Personale, Organizzazione, Bollettino Ufficiale" via Fieschi 15- 16121 Genova, per la pubblicazione sul BURL, ed affisso all'Albo Pretorio.

Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere concesso più di un posteggio a ciascun richiedente.

### Art.16

#### Facoltà di trasferimento

La Determina deve essere pubblicata all'albo pretorio nei 30 giorni successivi: entro tale termine i concessionari di posteggio già autorizzati possono fare domanda di trasferimento nel posteggio vacante. In caso di più domande valgono i seguenti criteri : 1) anzianità di frequenza 2) data di spedizione della domanda. E' fatto salvo il rispetto del settore merceologico. In caso di trasferimento il dirigente ripete l'atto formale per la disponibilità del nuovo posteggio.

Art.17  
Domanda

L'interessato presenta la domanda (vedi allegati) in carta legale al Comune con lettera raccomandata.

Con la domanda l'interessato :

- indica il proprio nome cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza , codice fiscale, eventuale carica societaria, nome e sede della società, e, se diverso dalla residenza o dalla sede societaria, l' indirizzo dove vuole che gli siano corrisposte eventuali comunicazioni.
- dichiara di non rientrare tra i casi inibiti all'attività commerciale indicate all'art.5 comma 2 del D.Lgs 114/98;
- indica il posteggio richiesto in concessione ;
- specifica il settore merceologico che intende esercitare;
- in caso di settore alimentare allega copia della documentazione comprovante sia il requisito professionale in proprio possesso, sia le caratteristiche del negozio mobile o dell'eventuale banco temporaneo.
- dichiara le presenze maturate nell'ambito della fiera.
- dichiara di accettare quanto previsto dal Regolamento del Comune per il commercio su aree pubbliche .

## Art.18 Procedura autorizzativa

Il procedimento per l'autorizzazione si conclude entro 75 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine previsto dal Bando per la presentazione delle domande (L.R. 19/99 art.7).

Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro 10 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento ed assicura il rispetto della legge 241/90.

Le domande vengono ordinate in graduatoria con il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell'ambito della fiera. L'anzianità viene limitata dal 2 febbraio 1994 in poi nell'ambito dell'area della Fiera prevista dalla Delibera 974/93, ed è limitata ai soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi della ex legge 112/91.

A parità di anzianità è attribuita preferenza sulla base dei seguenti criteri:

- anzianità di iscrizione nel registro imprese o registro ditte;
- data di spedizione della domanda.

Il responsabile del procedimento pubblica entro 10 giorni dal provvedimento la graduatoria e provvede alla comunicazione del provvedimento ai destinatari sia ammessi che non ammessi.

Se dalla graduatoria risultino accolte più domande dello stesso richiedente questi è tenuto a dare al Comune entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione indicazione del posteggio prescelto. In assenza di tale precisazione il Comune procede d'ufficio.

## Art.19 Autorizzazione

Copia del provvedimento viene inviato alla Regione Liguria.

L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche abilita alla partecipazione di Fiere su tutto il territorio nazionale (D.Lgs 114/98 art.28 comma 6).

L'eventuale autorizzazione alla vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti dalla legge 287/91 (D.Lgs 114/98 art.28 comma 7 - L.R. 19/99 art.3 comma 2).

L'autorizzazione non può essere rilasciata nel caso in cui non sia disponibile alcun posteggio, oppure non sia disponibile alcun posteggio del settore merceologico indicato dal richiedente.

Art.20  
Revoca dell'Autorizzazione

L'autorizzazione e' revocata :

- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
- b) nel caso di decadenza della concessione di posteggio per mancato utilizzo del medesimo: per n.3 edizioni della fiera anche non consecutive salvo il caso di malattia, gravidanza e servizio militare.
- c) nel caso in cui il titolare non sia più provvisto dei requisiti professionali previsti all'art.5 del D.Lgs114/98.
- d) nel caso di mancato pagamento dei canoni, imposte, tributi previsti per l'esercizio dell'attività.
- e) nel caso di mancato rispetto del settore merceologico specializzato.
- f) nel caso di raggiungimento della terza ammonizione scritta per mancato rispetto del presente regolamento.

Tali motivazioni vanno contestate all'interessato con lettera raccomandata con l'invito a presentare proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento. Il responsabile assicura l'applicazione della legge 241/90 e conclude il procedimento entro 60 giorni dall'invio della lettera di contestazione (D.Lgs 114/98 art.29 - L.R. 19/99 art.10).

Art.21  
Concessione del Posteggio

L'operatore nell'ambito dello stesso mercato può essere titolare di non più 2 posteggi (L.R.19/99 art.5) Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali: ad ogni autorizzazione corrisponde la concessione di un posteggio. L'Amministrazione comunale mette a disposizione del concessionario esclusivamente il posteggio identificato da un numero e precisato nelle dimensioni. Il concessionario dovrà rispettare la superficie di vendita concessa e dotarsi delle strutture di vendita, banchi, eventuali frigoriferi, ect. la cui manutenzione sarà onere del concessionario

## Art.22 Subingressi

Il trasferimento in gestione od in proprietà per atto tra vivi o a causa di morte dell'azienda commerciale comporta la reintestazione dell'autorizzazione in capo al gestore o al nuovo proprietario, con i titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa (L.R.19/99 art.11).

Il nuovo proprietario o il gestore presenta al Comune comunicazione di inizio attività attestando i requisiti di legge entro sei mesi dall'acquisizione del titolo: solo dopo tale presentazione il nuovo proprietario gestore può iniziare l'attività .

Il Comune comunica all'interessato entro 45 giorni dalla data di comunicazione l'esito favorevole del procedimento, oppure dispone e comunica all'interessato entro 60 giorni con provvedimento motivato il divieto a proseguire l'attività.

## Art.23 Criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori (D.Lgs 114/98 art.28 comma 15)

La qualità di agricoltore è provata mediante autocertificazione. Tale certificazione deve essere rinnovata annualmente.

L'autocertificazione deve contenere il possesso dei requisiti di legge, la localizzazione dei terreni e l'ampiezza della superficie utilizzata, l'analitico e puntuale elenco dei prodotti allevati o coltivati per la vendita, la data di inizio dell'esercizio dell'attività di agricoltore.

Hanno priorità nell'assegnazione i coltivatori diretti che hanno fondi nella provincia.

Le domande vengono ordinate secondo il criterio del maggior numero di presenze maturate sulla fiera.

A parità di presenze costituisce titolo preferenziale la maggiore anzianità di esercizio dell'attività, da autocertificare a cura del richiedente.

## PARTE QUARTA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

### Art.24 Condizioni climatiche

La Fiera si effettua con qualsiasi condizione di tempo.  
Tuttavia in condizioni di particolari eventi meteorologici sfavorevoli (precipitazioni nevose importanti, tempeste di vento, ect.) è facoltà della Polizia Municipale annullare la manifestazione ed il relativo computo delle presenze.  
In caso di peggioramento improvviso delle condizioni climatiche che minacci la regolare esecuzione dell'attività commerciale la Polizia Municipale stabilisce la fine anticipata delle operazioni di vendita

### Art.25 Accesso degli operatori

I concessionari possono procedere all'allestimento dei banchi di vendita 60 minuti prima dall'inizio dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita e debbono rimuovere le loro attrezzature non oltre 60 minuti dal termine.  
Il banco dovrà essere collocato davanti al furgone dove previsto con il rispetto della superficie assegnata.  
L'operatore che raggiunga l'area mercatale dopo l'ora di inizio dell'attività di vendita perderà per quel giorno il diritto al posteggio. Se l'operatore raggiunge il mercato entro 15 minuti dall'inizio dell'attività di vendita può partecipare alle assegnazione provvisorie esaurite le operazioni di spunta  
Il posteggio si intende occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le attrezzature di vendita, la merce esposta, ed il mezzo adibito al trasporto della merce ove previsto.  
E' vietato lasciare il posteggio prima dell'ora consentita se non per motivi ritenuti giustificati dalla Polizia Municipale.

Art.26  
Registrazioni delle presenze

La polizia municipale registrerà le presenze dell'inizio dell'attività di vendita. Sono considerate giustificate le assenze per motivi di malattia, gravidanza, militare, e condizioni atmosferiche avverse constatate in loco al momento dell'inizio delle vendite dalla Polizia Municipale. L'interessato provvederà a inviate alla Polizia Municipale le proprie assenze entro e non oltre 15 giorni dall'evento, in caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data del timbro postale; tali assenze non saranno computate nel calcolo delle assenze previste per la decadenza della concessione. Altre assenze (compreso le ferie) non potranno protrarsi in ciascun anno solare per per periodi tempo complessivamente maggiori di 4 mesi, generando dopo tale limite la decadenza della concessione.

Art.27  
Posteggi occasionalmente non occupati

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nella fiera (D.Lgs 114/98 art.28 comma 11) iscritti nella lista di spunta. Il soggetto legittimato all'occupazione del posteggio vacante dovrà occupare il posteggio entro 15 minuti dall'assegnazione. In Largo Gallinara Il soggetto legittimato all'occupazione del posteggio vacante dovrà rispettare il settore merceologico (fiori) . La Polizia Municipale nell'assegnare il posteggio temporaneo provvede all'esazione del canone giornaliero. In caso di cessione di azienda il cui titolare non sia titolare di concessione dovrà comunque essere riconosciuta al subentrante l'anzianità di frequenza del dante causa come da graduatoria risultante dal registro tenuto dalla Polizia Municipale.

## Art.28

### Sistemazione delle attrezzature di vendita

Le coperture dei posteggi devono avere un'altezza minima di metri 2,30 dal suolo misurata a partire dalla loro parte più bassa e sul fronte di vendita.

L'esposizione delle merci sui banchi o sugli autobanchi deve essere effettuata in modo tale non ostruire la visuale dei banchi di vendita confinanti e limitrofi. Non è ammesso l'uso di amplificatori acustici, se non autorizzati dalla Polizia Municipale.

Tutte le merci esposte sono considerate in vendita: è fatto obbligo di esporre il prezzo di vendita.

La merce dovrà essere esposta sui banchi ad una altezza di 50 cm da terra: possono derogare dalle presenti disposizioni i venditori di cornici e quadri, fiori, ferramenta, generi casalinghi, e calzature.

Gli operatori che vendono merci usate dovranno esporre un cartello indicante "Vendita Merci Usate" con dimensioni minime di 60x 80 cm ed essere muniti di denuncia di inizio attività presentata al Sindaco ai sensi dell'art.126 comma 2 e art. 17 bis del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

## Art.29

### Norme comportamentali

E' fatto obbligo agli operatori di tenere sempre un contegno educato verso i colleghi, il pubblico, gli addetti della Polizia Municipale ai quali, ad ogni eventuale richiesta, dovranno esibire documenti e chiarimenti.



Art.30  
Regolazione della circolazione

Nell'ambito dell'area pubblica stabilita per la Fiera la circolazione dei veicoli è vietata da 150 minuti prima l'ora di inizio vendite fino a 60 minuti dopo l'ora fine vendite con esclusione degli automezzi degli operatori: l'area dovrà essere liberata da ogni ingombro 60 minuti prima dell'ora di inizio delle vendite.

Nei 60 minuti che precedono l'inizio delle vendite e nei 60 minuti che seguono l'ora fissata per la fine delle vendite l'operatore dovrà garantire il transito dei colleghi. Analogamente dovrà essere garantito il transito degli operatori con assegnazione provvisoria di posteggio vacante nei 15 minuti successivi l'ora di inizio delle vendite.

Lo spazio tra i banchi dovrà essere lasciato libero da ingombri per consentire la circolazione pedonale.

Durante l'orario di funzionamento del mercato l'operatore è tenuto a rimuovere le proprie attrezzature qualora richiesto dalla Polizia Municipale.

Eventuali deroghe per esigenze motivate potranno essere autorizzate dalla Polizia Municipale.

Art.31  
Operazioni di sgombero

Le operazioni di sgombero devono essere iniziate e completate entro 60 minuti dall'orario di fine delle vendite: non è possibile lasciare il posteggio prima della fine dell'orario di vendita. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate dalla Polizia Municipale.

Gli operatori dovranno lasciare il posteggio nelle condizioni in cui lo trovano, libero da ingombri e da sporcizia e dovranno utilizzare i contenitori ed i sacchetti messi a disposizione dal Comune.

## Art.32

### Divieti

E' vietato vendere sulla Fiera bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

E' vietato vendere ed esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi (D.Lgs.114/98 art.30 comma 5).

E' vietato vendere merce contraffatta, esercitare la vendita con sistema dell'imbonimento e simili, ed utilizzare amplificatori del suono (con eccezione dei venditori di musicassette, CD, dischi).

E' vietato esercitare il mestiere di indovino e di suonatore ambulante.

E' vietato uccidere e spennare pollame, conigli o qualsiasi altro animale.

E' vietato manomettere anche in minima parte il suolo pubblico, piantare chiodi, legare corde, spaghi o altro agli alberi, ai pali della luce, ai segnali stradali o alle facciate dei caseggiati vicini.

E' vietato abbandonare il proprio posteggio senza giustificato motivo.

## Art.33

### Contestazioni

Il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l'inoltro alla sede legale del concessionario di una lettera raccomandata R/R contenente gli estremi della contestazione (data, ora, articolo del regolamento infranto, eventuali note).

Il responsabile del procedimento assicura l'applicazione della legge 241/90. L'operatore potrà presentare una memoria scritta a propria difesa entro 10 giorni dal ricevimento.

Il responsabile del procedimento conclude il procedimento entro 60 giorni dall'invio della lettera di contestazione (D.Lgs 114/98 art.29 - L.R. 19/99 art.10) con l'archiviazione se le giustificazioni addotte saranno ritenute valide, o con un'ammonizione inviata con raccomandata R/R, fatto salvo il diritto di rivalsa dei danni provocati. Dopo n.2 ammonizioni la concessione del posteggio sarà revocata.

Le infrazioni amministrative non sono oggetto di lettera di contestazione bensì saranno direttamente contestate e sanzionate ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.114/98

Art.34  
Norma transitoria

Il presente regolamento diventa operante dalla data di approvazione in Consiglio Comunale. La procedura della concessione decennale del posteggio di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, con la pubblicazione del bando, diventa operativa dopo l'edizione 2004 della Fiera.

Al Comune di San Bartolomeo al Mare

Domanda di partecipazione alla gara pubblica per l'assegnazione di posteggio nell'area destinata all'effettuazione della "Fiera della Rovere"

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

CHIEDE

Di poter partecipare alla gara pubblica indetta per l'assegnazione di posteggio nell'area destinata all'effettuazione della "Fiera della Rovere" che si svolge nei giorni 2 e 3 febbraio, al fine del rilascio della relativa concessione decennale

DICHIARA

1 - di essere iscritto con il n° \_\_\_\_\_ nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ a far data dal \_\_\_\_\_

2 - di essere titolare di autorizzazione n° \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per la vendita di prodotti di generi appartenenti al settore \_\_\_\_\_ (alimentari/non alimentari)

a) recante annotazione dei titoli di priorità acquisiti in termini di presenze

b) con la quale ha partecipato alla fiera in oggetto

c) ottenuta in seguito a subentro nella titolarità con titoli di priorità in termini di presenze

d) con la quale non ha mai partecipato alla fiera in oggetto

3 - di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 commi 2 e 4 del Decreto Legislativo 114/98.

Si allega fotocopia carta di identità

Data \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

Al Comune di San Bartolomeo al Mare

Domanda di partecipazione alla gara pubblica per l'assegnazione di posteggio nell'area destinata all'effettuazione della "Fiera della Rovere"

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
In qualità di legale rappresentante della società \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
Partita IVA \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

### CHIEDE

Di poter partecipare alla gara pubblica indetta per l'assegnazione di posteggio nell'area destinata all'effettuazione della "Fiera della Rovere" che si svolgano nei giorni 2 e 3 febbraio, al fine del rilascio della relativa concessione decennale

### DICHIARA

1 – che la suddetta Società è iscritta al n° \_\_\_\_\_ nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ a far data dal \_\_\_\_\_

2 – che la suddetta Società è titolare di autorizzazione n° \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per la vendita di prodotti di generi appartenenti al settore \_\_\_\_\_ (alimentari/non alimentari)

a) recante annotazione dei titoli di priorità acquisiti in termini di presenze

b) con la quale ha partecipato alla Fiera in oggetto

c) ottenuta in seguito a subentro nella titolarità con titoli di priorità in termini di presenze

d) con la quale non ha mai partecipato alla Fiera in oggetto

3 – di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 commi 2 e 4 del Decreto Legislativo 114/98.

Si allega fotocopia carta di identità

Data \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

